N. **4975/2014** R.G.

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

Il giorno **24/09/2015**, alle ore **12,45**, all'udienza del Giudice dott. Gianluca Bordon, è chiamata la causa

tra

ATTORE

e

CONVENUTO

con la chiamata in causa di

TERZO CHIAMATO

sono presenti:

- per l'attore l'Avv. SALVEGO, per delega dell'Avv. BELLEMO. Il difensore conclude nel merito come in atto di citazione e in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c..

- per il convenuto l'Avv. SCOCCA. Il difensore conclude nel merito come in comparsa di costituzione e risposta;

- per la terza chiamata l'Avv. MIOTTO. Il difensore conclude nel merito come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c..

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc6a

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Gianluca Bordon, al termine della discussione, dando lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 4975/2015 R.G., promossa da

(c:f.:), difesa dall'avvocato domiciliatario GINO BELLEMO, con studio in VIALE CODALUNGA, n. 10/A, PADOVA

ATTRICE

contro

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc6a

(c.f.:), difeso dall'avvocato domiciliatario VINCENZO SCOCCA, con studio in VIA CARLO REZZONICO, n. 39, PADOVA

CONVENUTO

e con la chiamata in causa di

(c.f.:), difesa dall'avvocato GIAMPAOLO MIOTTO, con domicilio eletto presso l'avvocato ANDREA LANA, con studio in LARGO EUROPA, n. 12, PADOVA

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: assicurazione

CONCLUSIONI DELL PARTI: v. verbale d'udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ha convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno a seguito di una caduta provocata dal cane di proprietà del convenuto. Non contestando il fatto storico, ha a sua volta chiamato in causa, per essere manlevato, la compagnia con cui aveva stipulato la polizza n. . La terza chiamata ha contestato che il fatto sia mai avvenuto e comunque che sia avvenuto nel modo descritto, evidenziando delle contraddizioni nelle dichiarazioni rese nel corso del tempo dalla danneggiata.

2. La causa fra convenuto e terza chiamata è matura per la decisione sulla base delle sole prove documentali. L'operatività della polizza postula la prova dell'esistenza del fatto illecito denunciato.

ha allegato che l'incidente accadde alle ore 22;30 circa del 7 dicembre 2012 presso l'abitazione di . La era intenta a pulire con una scopa la neve caduta nello spazio prospiciente l'ingresso quando fu urtata violentemente dal cane di grossa taglia di proprietà di

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec6a

effettuando successivi balzi, il cane le aveva fatto perdere l'equilibrio e nel cadere la donna aveva urtato un tavolino. A fronte delle contestazioni della compagnia di assicurazione, a cui era stato chiesto un indennizzo, l'attrice ha chiesto di provare il fatto attraverso l'interrogatorio formale del . La prova non è stata ammessa perché a) aveva ammesso il fatto; b) la confessione del – non necessaria nei confronti del convenuto appunto perché il fatto non è da lui contestato – non acquisisce il valore di prova legale nei confronti della compagnia di assicurazione (cfr. Cass., sez. III, 24.2.11, n. 4486 e Cass., sez. L, 3.12.04, n. 22753): la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha il potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di altre prove.

3. Nel certificato del pronto soccorso dell'8 dicembre 2012 il sinistro viene descritto come accaduto alla ore 22,30 del 7 dicembre 2012 con le seguenti modalità: *"incidente domestico", "urtava acc.te cadendo contro un tavolo", "rif. di essere scivolata ieri sera sulla neve battendo sul fianco"* (doc. 1 att.). Appare subito evidente – come eccepito dalla compagnia di assicurazione - la mancanza di riferimenti ad un cane quale causa della caduta.

4. La difesa della compagnia di assicurazione ha depositato una dichiarazione di . datata 8 dicembre 2012 (doc. 5 conv.), dove ella dichiara: *"oggi 8.12.2012, mentre ero in casa del sig. ... uscendo dalla porta d'ingresso della sua abitazione il cane di proprietà di*

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc6a

mi ha improvvisamente attraversato la strada facendomi cadere a terra ...". Rispetto al fatto allegato con l'atto di citazione:

- l'episodio è collocato temporalmente il giorno 8 dicembre e non la sera del 7 dicembre. La terza chiamata sottolinea correttamente che la dichiarazione è resa quasi contestualmente ai fatti e non a distanza di tempo, quando i ricordi potrebbero essere stati poco precisi;
- la scena è inserita in un diverso contesto. La persona non stava pulendo un luogo con una scopa, ma stava uscendo dall'abitazione;
- diversa sarebbe stata l'azione dell'animale. Il cane avrebbe attraversato la strada e non si sarebbe diretto contro di lei con dei balzi.

5. Se la coerenza nel tempo delle dichiarazioni rese rappresenta un fondamentale parametro per vagliare la credibilità di una persona, il giudizio sulla attendibilità della denuncia di Federica Crescenzio Baldon non può che essere negativo. E' vero che la versione allegata in atto di citazione è pienamente confermata nella comparsa di costituzione e risposta di

È vero anche, però, che è il "fidanzato" di (cfr. doc. 7 terza chiamata: dichiarazione 23.1.13) e che quindi, dati i legami sentimentali fra le parti, non può in astratto escludersi che le due persone si siano accordate per cercare di far ricadere le conseguenze economiche di un incidente domestico non coperto dalla polizza – ad esempio una caduta dovuta solo a disattenzione della vittima - sulla compagnia di assicurazione. La condotta processuale di non costituisce un riscontro in concreto significativo: all'assunzione di responsabilità da parte di una persona non immune dal sospetto di voler favorire l'attrice, si accompagna uno "scarico" delle conseguenze economiche di questa responsabilità su un terzo soggetto.

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec6a

6. L'attrice ha allegato che la dichiarazione 8 dicembre 2012 costituirebbe una dichiarazione frettolosamente predisposta e compilata (v. I memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., fg. 2) da un incaricato della compagnia di assicurazione, di aver fatto presente che la descrizione non era conforme al reale accadimento dei fatti e di aver ricevuto rassicurazioni sulla circostanza che fosse sufficiente menzionare la presenza del cane. La giustificazione appare *prima facie* poco verosimile perché la dichiarazione – per la forma in cui è predisposta - non sembra compilata da un terzo e perché qualsiasi persona adulta si rende conto che non può essere irrilevante la descrizione di un sinistro contenuta in un documento da far valere a fini assicurativi. Nella terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., a fronte della produzione della dichiarazione 23 gennaio 2013 (doc. 7 terza chiamata), l'attrice ha inoltre riconosciuto – tardivamente perché l'atto processuale non è destinato a contenere nuove e diverse allegazioni - che la dichiarazione 8 dicembre 2012 non fu predisposta dall'accertatore della compagnia di assicurazione, ma da un addetto dell'agenzia assicurativa a cui era stata presentata oralmente la denuncia di sinistro. La compagnia aveva tra l'altro evidenziato che l'8 dicembre 2012 non avrebbe potuto inviare alcun accertatore, perché all'epoca non aveva ancora ricevuto una richiesta d'indennizzo.

7. Deve dunque concludersi che, rispetto alla compagnia di assicurazione, assicurato e danneggiata non sono in grado di dimostrare che il sinistro accaduto a ricada nell'ambito della copertura assicurativa. La domanda di garanzia deve di conseguenza essere rigettata. La causa deve invece proseguire fra l'attrice e il convenuto perché quest'ultimo non contesta che un cane di sua proprietà abbia provocato la caduta di

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc6a

8. Le spese legali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di parte convenuta rispetto alla terza chiamata. Con separata ordinanza la causa viene rimessa in istruttoria con riferimento alla domanda di risarcimento del danno presentata dall'attrice contro il convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando limitatamente alla domanda di nei confronti di ., così provvede:

a) rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata

b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 4.835,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

c) provvede con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice nei confronti del convenuto.

Il Giudice
dott. Gianluca Bordon

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc8a

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Gianluca Bordon, al termine della discussione e della camera di consiglio, dando lettura in udienza, ha pronunciato altresì la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 4975/2015 R.G., promossa da

(c.f.:), difesa dall'avvocato domiciliatario GINO BELLEMO, con studio in VIALE CODALUNGA N. 10/A, PADOVA

ATTRICE

contro

(c.f.:), difeso dall'avvocato domiciliatario VINCENZO SCOCCA, con studio in VIA CARLO REZZONICO N. 39, PADOVA

CONVENUTO

RILEVATO

che la causa deve proseguire fra attrice e convenuta per valutare i danni dalla stessa subiti. Considerando che non è contestato che le parti siano legate da rapporti sentimentali (cfr. doc. 7 terza chiamata) e l'esito del giudizio relativo alla domanda di garanzia proposta dal convenuto verso la compagnia di assicurazione, prima di decidere se disporre una c.t.u. medico legale appare opportuno convocare le parti per un tentativo di conciliazione;

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7397 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ec6a

P.Q.M.

rimette in istruttoria la causa e fissa per la comparizione delle parti al fine del tentativo di conciliazione l'udienza del giorno **13 ottobre 2015**, ore **12,00**.

È verbale, ore 14,00.

Il Giudice

dott. Gianluca Bordon

Firmato Da: MARZANO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7387 - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ecc8a